



## PROVINCIA DI BENEVENTO SETTORE TECNICO

Servizio Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri – Gestione reticolo idrografico

Piazza G. Carducci – 82100 Benevento - Tel 0824/774292/214 – Telefax 0824/52650

PEC: [settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it](mailto:settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it)

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della strada provinciale collegante la Frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni – SS. 88 – 2^lotto. Risarcimento danni da occupazione illegittima, aree alla località Rotola del Comune di Ceppaloni in proprietà della ditta Maio Domenico. Sentenza Corte di Appello di Napoli II Sezione Civile n. 977/2010, notificata in data 24/04/2020. Riconoscimento debito fuori bilancio.

### Allegato:

- "A" Delibera di G.P. n. 726 del 12/05/1979
- "B" Decreto di occupazione n. 4206/1979 del Comune di Ceppaloni
- "C" Stato di Consistenza del 13/09/1979;
- "D" Notifica del 23/01/1985 delle indennità di esproprio ed occupazione;
- "E" Dichiarazione del 08/02/1985 di accettazione indennità;
- "F" Ordinanza presidenziale n. 28/1985 di liquidazione acconto indennità;
- "G" Sentenza n. 977/2010 della Corte di Appello di Napoli II Sezione Civile;
- "H" Nota PEC del 21/05/2020 del Servizio Avvocatura Provinciale;
- "I" Prospetto di calcolo rivalutazione monetaria dal 06/05/1981 al 26/01/2010;
- "L" Prospetto di calcolo interessi legali dal 06/05/1981 al 26/01/2010;
- "M" Prospetto di calcolo interessi legali dal 26/01/2010 al 31/08/2020 (soddisfo);

Il Responsabile del Servizio  
(Ing. Michelantonio Panarese)

Il Dirigente  
(Ing. Angelo Carmine Giordano)

# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 12.5.1979

OGGETTO: LEGGE 16/5/1975-AMM.NE PRO.LE DI BENEVENTO-LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COLLEGANTE LA FRAZIONE MACCABEI CON LA S.P.Ceppaloni-SS288-1° lotto-PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA.

Anno millenovecentosettanta nove, addi DODICI del mese di MAGGIO

ore 10 nella sala delle adunanze della Rocca dei Rettori.

seguito di avvisi regolarmente recapitati, si è riunita la Giunta Provinciale composta dai Sig.ri:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 - Presidente        | Avv. TULLIO IANNOTTI    |
| 2 - Assessore Anziano | Avv. GIACOMO MASSARELLI |
| 3 - " effettivo       | Prof. NICOLA D'AGOSTINO |
| 4 - " "               | Dott. TOMMASO LOMBARDI  |
| 5 - " "               | Dott. NICOLINO AMORE    |
| 6 - " supplente       | Sig. RAFFAELE MOFFA     |
| 7 - " "               | Dott. VINCENZO ISCARO   |

AVV. GIOVANNI LAURENZA

con l'assistenza del Segretario Generale

ultano assenti gli Assessori di cui ai numeri 2-4-5-7

relazione dell'Assessore MOFFA

### LA GIUNTA

Premesso:

-che con deliberazione della Giunta Regionale n.7165 del 17/12/1974 vistata dal C.C.A.R.C. nella seduta del 25/1/1975, venne approvato il progetto dei lavori indicati in oggetto per l'importo di lire £.200.000.000, così suddiviso;

-per lavori a base d'asta

£.131.600.000;

-somme a disposizione dell'Amm.ne:

-per espropriazioni £.37.557.000

per imprevisti e revisione prezzi

£. 6.593.150

-per I.V.A.

£.15.792.000

-per gestione tecnica £. 8.457.850

In uno a disposizione

£. 68.400.000

In uno importo progetto

200.000.000

16/5/1975 e n.71 dell'11/12/1975, considerato richiesto da questa Amm.ne con la delibera consiliare n.12 DEL 26/1/1976, dalla Giunta n.1263/1/76 della Regione Campania, Servizio LL.PP.precisare che i termini per l'inizio ed il completamento dei lavori e delle espropriazioni erano fissati in mesi otto ed anni tre entrambi decorrenti dal 30 Marzo 1976.

-che a seguito di licitazione privata rimase aggiudicataria di lavori suindicati l'impresa Michelangelo Pancione con il ribasso del 6,27%, incrementato al 6,582% per l'agevolazione concessa in sede contrattuale (contratto n.1/1977 di rep.del 12/2/1977, reg.to a Benevento il 15/3/1977, al n.1341, mod.1, vol.864) relativo alla costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria;

-che nel corso dei lavori, in relazione ad un grande metanodotto industriale costruito nella zona nelle more di approvazione del progetto, era stato necessario apportare variazioni al tracciato di progetto e quindi redigere una perizia variativa suppletiva dell'importo netto invariato di £.200.000.000, ma così distinto:

-importo a base d'appalto lordo	£.131.600.000
-a detrarre il ribasso al 6,582%	£ 8.661.912
restano nette	£.122.938.088

Somme a disposizioni dell'Amm.ne	
-per espropriazioni	£.57.300.000
-per revisione prezzi	4.508.912
-per gestione lavori	500.000
-per IVA 12 %	14.753.000
Totale a disposizione	£. 77.061.912

Importo totale perizia variativa-suppletiva 1° lotto £.200.000.000

-che detta perizia variativa-suppletiva è stata approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.11338 dell'1/9/1978, vistato dal C.C.A.R.C. nella seduta del 22/9/1978, n.14322 del registro.

-che nella detta deliberazione non sono stati prorogati i termini per l'inizio ed il compimento di lavori e delle espropriazioni relativi al 1° lotto suindicato:

-che si rende necessario provvedere alla riapprovazione della perizia variativa e suppletiva 1° lotto ed alla fissazione di nuovi termini per l'inizio ed il compimento di lavori e delle espropriazioni delle spese suindicate;

-che a seguito delle disposizioni impartite con la legge regionale n.51 del 31/10/1978 tale riapprovazione della perizia variativa e suppletiva 1° lotto e fissazioni di nuovi termini più volte indicati è stato demandato alle Amministrazioni locali e quindi, nel caso a questa Amministrazione;

-VISTA la perizia variativa-suppletiva del 1° lotto di lavori indicata in oggetto;

-Viste la deliberazione della Giunta Regionale n.11338 del 1/9/1978, approvata dal C.C.A.R.C. (n.14322 del Registro -Seduta del 22/9/1978)

-Visto la nota n.1583 del 29/10/79 della Giunta Regionale della Campania Servizio LL.PP, con la quale veniva trasmessa copia della detta deliberazione n.11338 dell'1/9/1978;

-Visto che effettivamente mancano in detta deliberazione della Giunta Regionale, i nuovi termini per l'inizio ed il compimento di lavori e delle espropriazioni relativi alle spese riportate in oggetto;

-Visto che l'espropriazione di suoli necessari per la realizzazione delle spese indicate in oggetto dovrà seguire la procedura prevista dalla legge 22/10/1971, n.865 e successive modifiche;

-Visto la legge 2/1/1978, n.1,

## D e l i b e r a

-di riapprovare in linea tecnica la perizia variativa e suppletiva del 1° lotto di lavori di sistemazione della strada provinciale collegante la frazione Maccabei con la S.P.Ceppaloni-SS.88, già approvata dalla Giunta Regionale della Campania con la deliberazione 11338 del 1/9/1979;

-di fissare i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e dell'espropriazioni di detta perizia variativa e suppletiva del 1° lotto delle opere suindicate, ai sensi dell'art.13 della legge 25/6/1865, n.2359, in mesi dodici ed anni cinque entrambi decorrenti dalla data di esecutività della presente deliberazione.


estens:Feleppa/M.M.R.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio della Provincia dal 19 MAG 1979  
al 3 GIU. 1979, senza opposizione.

Benevento, li 4 GIU. 1979

IL SEGRETARIO GENERALE



A norma degli artt. 59 e 60 della legge 10 - 2 - 1953, n. 62 e degli artt. 21 e 22 della Legge Regionale  
24 - 3 - 1972, n. 4, la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini, non avendo  
Comitato Regionale di Controllo, formulato osservazioni entro gg. 20 dal recapito del provvedimento stesso  
avvenuto il 4 GIU. 1979 N. 12029

Benevento, li 15 GIU. 1979

IL SEGRETARIO GENERALE

(Adv. GIOVANNI LATENZA)



COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE PROVINCE CAMPANE  
N A P O L I

N.....

Napoli, li.....

COMUNE DI CEPPALONI

B

PROVINCIA DI BENEVENTO

Prot.n.4206

OGGETTO: Legge 15.6.1975, n°30 Amministrazione Provinciale di Benevento-Lavori di sistemazione ed ammodernamento della strada collegante la frazione Maccabei con la SS.Ceppaloni-S.S.88. Secondo lotto perizia-variativa-e suppletiva-Richiesta decreto di occupazione temporanea di urgenza.

IL SINDACO

Viste le deliberazione della Giunta Regionale della Campania N° 11338 dell'1.9.1978 approvata dalla C.C.A.R.C. il 22.9.1978 N° 14332 e la delibera della Giunta Provinciale di Benevento N°726 del 12.5.1979 approvato dal CO.RE.CO. il 24.5.1979 n°12029 con le quali agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, fu approvata la perizia-concernenti i lavori di sistemazione ed ammodernamento della strada collegante la frazione Maccabei con la S.P.Ceppaloni-SS.88-II° lotto-perizia variativa-e suppletiva nel Comune di Ceppaloni-ed i relativi lavori vennero dichiarati urgenti ed indifferibili;

Considerato che con i suddetti provvedimenti sono stati fissati i termini:-inizio delle espropriazioni, entro 12 mesi;

-completamento-delle espropriazioni, entro 5 anni;

decorrenti entrambi dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Prov.le di Benevento N°726 del 12.5.1979;

Vista la nota n°10804 in data 11.7.1979 con cui l'Amministrazione provinciale di Benevento chiede l'occupazione temporanea di urgenza dei-beni necessari all'esecuzione dell'opera predetta;

Visto l'art.3 della Legge 3.1.1978 n°1 con il quale viene stabilito che la redazione dello stato di consistenza va compilato dopo-che sia stata disposta l'occupazione temporanea-o d'urgenza a cura dell'Ente espropriante o dei suoi concessionari, che vi provvederanno in concomitanza con la formazione del "Verbale di immissione nel possesso";

Ritenuto che l'occupazione d'urgenza è destinata a trasformarsi in espropriazione definitiva;

DECRETA

L'Amministrazione provinciale di Benevento è autorizzata, per la esecuzione dell'opera di cui in narrativa, ad occupare in via d'urgenza gli immobili siti in detto Comune-di proprietà delle ditte di cui all'unito piano particellare grafico-descrittivo di esproprio che forma parte integrante del presente decreto e di redigere, in concomitanza con la formazione del verbale di immissione nel possesso, gli stati di consistenza in contraddittorio con i proprietari o, in assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante e del concessionario: al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro il colono e il partecipante.

Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e-dell'ora, deve essere notificato-almeno venti giorni prima ai proprietari dei fondi secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine affisso, per almeno venti giorni, all'albo del

Comune in cui sono siti gli immobili:  
Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento è  
incaricato dell'esecuzione del presente decreto.  
Ceppaloni 11 luglio 1979

-- IL SINDACO  
(F.to Rag. Cosimo Barone)

-2-

ESTRATTO DALL'ELENCO DELLE DITTE

N° D'ORD. 29 DITTA CATASTALE: MAIO CARMINE nato il [redacted]  
per 5/36, ANTONIO nato il [redacted] per 5/36, DOMENICO nato il [redacted]  
[redacted] per 5/36, GAETANO nato il 25/6/1936 per 5/36, MARIA-GRAZIA nata  
il 2/7/1920 per 2/36, FILOMENA nata il [redacted] per 2/36, ROSINA  
nata il [redacted] per 2/36, LAURA nata il [redacted] per 2/36, CARO=X  
LINA nata il [redacted] per 2/36, ASSUNTA-MARIA nata il [redacted] per  
2/36, GILDA nata il [redacted] per 2/36, CARMELA nata il [redacted]  
per 2/36 prop. e BARONE CARMINA nata il [redacted] usuf. per 1/3 tutti  
nati in Ceppaloni.

PARTITA 7826 FOGLIO XX 16 PARTICELLA 104-101-227

QUALITA'	S	CLASSE	I	SUPERFICIE	1.32.10
	Sa		I		45.50
	Sa		I		1.63.50

R.D. £.	825.63	R.A. £.	145.31
	386.75		109.20
	1389.75		392.40

SUPERFICIE DA ESPROPRIARE mq. 450-80+1950

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Benevento,

8 AGO. 1979

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Giovanni Laurenza)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ATTO DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Tullio Iannotti, Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella qualità, notifica e dà copia per tutti gli effetti di legge dell'antescritto Decreto del Sindaco del Comune di Ceppaloni prot. n. 4206 dell'11/7/1979 al Sig. MAIO DOMENICO Cont. Rotola Ceppaloni

intestatario dell'immobile innanzi descritto da occupare in via di urgenza in agro di Ceppaloni per i lavori di sistemazione ed ammodernamento della strada collegante la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni-S.S. 88 - II° Lotto - perizia variativa e suppletiva.

Nel contempo la suindicata ditta, notificata con il presente atto, viene edotta che:

il giorno 18 SET 1979 alle ore 9, col prosieguo, i tecnici dell'Amministrazione, accompagnati dai collaboratori, procederanno per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale di Benevento alla presa possesso degli immobili e alla redazione degli stati di consistenza.

Benevento,

30 LUG. 1979

IL PRESIDENTE

(Avv. Tullio Iannotti)

RELATA DI NOTIFICA

535

L'anno millenovecentosettantanove, addì. 10.8.79.....  
in Ceppaloni C. Rotola..... Istante l'Avv. Tullio Iannotti Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale di Benevento.

Io sottoscritto MAIO DOMENICO..... per legale scienza ed ad ogni effetto di legge, ho notificato copia dell'antescritto Decreto Sindacale con relativo estratto dall'elenco delle ditte e atto di notifica al Sig.

MAIO DOMENICO

MAIO DOMENICO

Tullio Iannotti

# COMUNE DI CEPPALONI

PROVINCIA DI BENEVENTO

C. A. P. 82014

Prot. N. 4206

~~PROVINCIALE~~

**OGGETTO:** Legge 15.6.1975, n.30. Amministrazione provinciale di Benevento - Lavori di sistemazione ed ammodernamento della strada collegante la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni-S.S.88, Secondo lotto perizia variativa e suppletiva - Richiesta decreto di occupazione temporanea di urgenza.

## IL SINDACO

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n. 11338 dell'1.9.1978 approvata dalla C.C.A.R.C. il 22.9.1978 n. 14332 e la delibera della Giunta Provinciale di Benevento n. 726 del 12.5.1979 approvata dal CO.RE.CO. il 24.5.1979 n. 12029 con le quali agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, fu approvata la perizia concernenti i lavori di sistemazione ed ammodernamento della strada collegante la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni-S.S.88 - II° lotto - perizia variativa e suppletiva - nel Comune di Ceppaloni - ed i relativi lavori vennero dichiarati urgenti ed indifferibili;

Considerato che con i suddetti provvedimenti sono stati fissati i termini:  
- inizio delle espropriazioni, entro 12 mesi;  
- completamento delle espropriazioni, entro 5 anni;  
decorrenti entrambi dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Prov.le di Benevento n. 726 del 12.5.1979;

Vista la nota n. 10804 in data 11.7.1979 con cui l'Amministrazione provinciale di Benevento chiede l'occupazione temporanea di urgenza dei beni necessari all'esecuzione dell'opera predetta;

Visto l'art. 3 della legge 3.1.1978 n. 1 con il quale viene stabilito che la redazione dello stato di consistenza va compilato dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'Ente espropriante o dei suoi concessionari, che vi provvederanno in concomitanza con la formazione del "Verbale di immissione nel possesso";

Ritenuto che l'occupazione d'urgenza è destinata a trasformarsi in in espropriazione definitiva;

decreta

L'Amministrazione provinciale di Benevento è autorizzata, per la esecuzione dell'opera di cui in narrativa, ad occupare in via d'urgenza gli immobili siti in detto Comune, di proprietà delle ditte di cui all'unito piano particellare grafico-descrittivo di esproprio che forma parte integrante del presente decreto e di redigere, in concomitanza con la formazione del verbale di immissione nel possesso, gli stati di consistenza in contraddittorio con i proprietari o, in assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante e del concessionario: al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono e il partecipante.

Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, deve essere notificato almeno venti giorni prima ai proprietari dei fondi secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine affisso, per almeno venti giorni, all'albo del Comune in cui sono siti gli immobili.

Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ceppaloni 11 luglio 1979

IL SINDACO  
(Rag. Cosimo Barone)



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

UFFICIO TECNICO

LEGGI 3-8-1949 n°589 e 15-2-1953 n°184

PROGETTO


dei lavori di completamento della sistemazione e dell'ammodernamento del tronco di strada collegante la f.ne Maccabei con la S.da Prov.le S.S.88 - -Ceppaloni

PIANO PARTICELLARE DESCRITTIVO

2° LOTTO

COMUNE DI CEPPALONI  
(Prov. Benevento)


L'ING. CAPO



FA PARTE INTEGRANTE  
DEL DECRETO N° 4206 m  
dote 11-7-1949

Redatto da

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



N.ORDI	Foglio	Particella	Partita	qualita' e classe	R.D.	R.A.	superficie			DITTA	DITTE PROPRIETARIE (generalita' e Indirizzo)	superficie da occupare
							ha	a	ca			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	13	281	5958	S I	165.62	29.15	26	50		Nardone Anna-Giuseppina fu Nicola	Nardone Anna-Giuseppina nata in [redacted]	25
27	16	228	5669	Sa I	10.05	3.12	1	30		Porcaro Enrico fu Pietro	Porcaro Enrico nato in Ceppaloni il 9-2-1918 - ed ivi Residente in c/da Rotoli -	750
28	16	106	3754	S I	315.63	47.98	50	50		Porcaro Enrico fu Pietro	Idem. c.s.	460
29	16	104	7826	S I	825.63	145.31	1	32	10	Maio Carmine [redacted] per 5/36, Antonio [redacted] per 5/36, Domenico [redacted] per 5/36, Gaetano [redacted] per 5/36, Maria-Grazia [redacted] per 5/36, Filomena [redacted] per 3/36, Rosina [redacted] per 3/36, Laura [redacted] per 3/36 Carolina [redacted] per 3/36, Assunta - Maria [redacted] per 3/36, Gilda [redacted] per 1/36, Cornelia per 1/36 prop. e Barone Carmine nata il [redacted] usufr. per 1/3 tutti [redacted]	Maio Carmine [redacted] Antonio e Domenico cont. [redacted] Gaetano e Gilda [redacted] C/prop. Maio Carmine [redacted] Maria-Grazia [redacted] Filomena [redacted] in Ceppaloni; Rosina [redacted] Laura [redacted] Carolina [redacted]; Maria-Assunta cont. Rovillo S. Angelo a C.; Cornelia [redacted] Barone Carmine cont. [redacted]	450
16	101	7826	Sa I	386.75	109.20	45	50					80
16	227	7826	Sa I	1389.75	392.40	1	63	50				1950
30	16	256	3953	Sa I	421.60	119.04	49	60		Porcaro Giuseppe di Giovanni	Porcaro Giuseppe [redacted]	380
31	16	267	6334	Sa I	48.10	14.06	7	40		Barone Enrico nato a [redacted] prop. e Galasso Rosa nata a [redacted] usufr. in parte.	Barone Enrico nato a [redacted] e ivi-Res. in [redacted] - e Galasso Rosa nata a [redacted]	300
32	16	103	7590	Sa I	458.15	129.36	53	90		Maio Gaetano nato a [redacted]	Eredi - Maio Domenico e Antonio e Res. in [redacted]	840
33	16	99	3754	Sa I	863.60	243.84	1	01	60	Porcaro Pietro fu Carmine usufr.	Eredi Porcaro Enrico nato in [redacted]	800

# Foglio 16

SABATO





L'Amministrazione Provinciale, dovendo eseguire i lavori di costruzione della strada oggettivamente dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, con *delibera della Giunta Provinciale n° 126 del 12.5.1979 n. ff. del CO. RE. CO. il 24.5.1979*

ha chiesto *al Sindaco del Comune di Ceppoloni*, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e seguenti della Legge 25/6/1865 n. 2359, la occupazione immediata e temporanea dei fondi interessati alla costruzione della strada stessa.

Tanto premesso ed in esecuzione del Decreto *del Sindaco di Ceppoloni* n. *126* del *11.5.1979* che autorizza l'Amministrazione Provinciale di Benevento ad occupare i fondi rustici di cui al decreto ed a redigere lo stato di consistenza, si ha il seguente

### PROCESSO VERBALE

L'anno millenovecento *settantasette* addì *tredecim*  
del mese di *settembre* in *Ceppoloni*  
i sottoscritti *Geom. Genaro Pizzi e Geom. Antonio Perfetto*

funzionari dell'Ufficio  
Tecnico Prov.le, alla presenza dei Sigg. *Mario Antonio profittato*

prendono possesso del fondo interessato alla presente espropriazione ed appartenente alla Ditta innanzi menzionata e concomitantemente redigono lo «Stato di Consistenza».

Preliminarmente si è constatato che la relata di notifica del cennato Decreto, con preavviso della presente riunione alla ditta, è in data *11.8.1979* termine utile, ai sensi dell'art. 3 della Legge 3/1/1978 n. 1 per le operazioni in atto.

Gli intervenuti, con reciproca ed ininterrotta presenza, hanno proceduto agli opportuni rilievi ed accertamenti, le cui risultanze sono riferite nel seguente

## VERBALE

Riportato sul terreno la superficie da occupare, come indicata sul piano grafico particolare d'esproprio, innanzi stralciato, e definita la zona stessa con la materiale apposizione di picchetti di legno ai vertici di confine, si è constatato che il suolo interessato dell'esecuzione dei cennati lavori ed oggetto del presente stato:

- 1) ha l'estensione di mq. 4150 (part. 104) mq. 80 (part. 101) mq. 1950 (part. 227).
- 2) è delimitato nei confini (part. 104) beni di Pasquale Enrico e restanti beni sulla ditta (part. 101) Torcetti Rotolo e restanti beni sulla ditta (part. 227) beni di Pasquale Enrico e restanti beni sulla ditta.
- 3) è di proprietà, per informazioni assunte sopralluogo, della ditta Intestato's

4) è gravato delle seguenti servitù apparenti

5) terreno coltivato dal (1): evoluzione diretta

6) Generalità e indirizzo del conduttore

Si è accertato, infine, che in detto suolo insistono le seguenti vegetazioni:

a) erbacea: tabacco

b) arborea: (part. 104) n° 10 parti viti di anni 10, n° 3 parti di anni 15 n° 5 meli di anni 16; (part. 101) n° 15 pioppi di anni 20, n° 13 picee di anni 25, n° 5 parti di anni 14, n° 8 meli di anni 15; (part. 227) n° 20 parti viti di anni 10, n° 3 parti di anni 15, n° 4 meli di anni 15, n° 4 robinie di anni 18.

(1) Proprietario diretto coltivatore, fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante.





-----OOOOO-----

Oggetto: Lavori di sistemazione ed ammodernamento della strada collegante la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni-SS.88 2° lotto perizia variativa e suppletiva.

Prot. N° \_\_\_\_\_

## I L P R E S I D E N T E

Ai sensi dell'art. 11 della legge 22/10/1971 n. 865

## C O M U N I C A

alla Ditta MAIO DOMENICO c/DA ROJOLI - CEPPALONI

nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

PARTITA CATASTALE 7826 del Comune di CEPPALONI

Foglio 16 Particella 227

mq. 590 f. 418.900

N° 29 del piano di esproprio.

che con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 11338 dell'1/9/78 approvata dal C.C.A.R.C. il 22/9/78 n. 14332, con delibera della Giunta Provinciale di Benevento n. 726 del 12/5/79 approvata dal CO.RE.CO. il 24/5/79 n. 12029 e delibera della Giunta Provinciale di Benevento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ approvato dal CO.RE.CO. il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ è stato approvato il piano di esproprio per i lavori di cui all'oggetto e le relative indennità per la espropriazione degli immobili descritti nel Piano Grafico debitamente pubblicato.

Le indennità sono state determinate con i criteri di cui agli art. 16 della legge 22/10/1971 n. 865, art. 6 della legge 27/6/1974, n. 247, art. 14 della legge 28/1/1977 n. 10 e successive.

In conformità di quanto prescritto dall'art. 6 della legge n. 247 ed art. 14 della legge 10, codesta Ditta può convenire con l'Ente Espropriante, entro il termine di giorni 30 (trenta) la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 50% della indennità determinata in applicazione degli artt. 16 e 17 della legge 22/10/1971 n. 865 oppure per un prezzo pari al triplo dell'indennità determinata

come sopra qualora dimostri la propria qualità di Coltivatore Diretto.

Nello stesso termine di gg. 30 (trenta) dovrà pervenire a questa Amministrazione l'accettazione dell'indennità di cui sopra, comunicando nel contempo il numero di codice fiscale ed il domicilio fiscale.

In caso di accettazione, in virtù dell'art. 7 della legge 29/7/80 n. 385, questa Amministrazione procederà al pagamento di un acconto pari all'80% dell'indennità prevista dagli artt. 16 e 17 della legge 865 e successive modificazioni ed integrazioni, previo presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto a norma delle vigenti disposizioni.

In caso di silenzio, trascorso inutilmente tale termine, l'indennità stessa si intenderà rifiutata e verrà quindi depositata alla Cassa Depositi e Prestiti.

Benevento, il 23 GEN. 1985

IL PRESIDENTE  
(Dott. Ing. Luigi Tedeschi)



P.S. si alliga esemplare della domanda di accettazione da restituire firmata a questa Amministrazione.

RELATA DI NOTIFICA

L'anno millenovecentottantacinque addì 31-1-1985 del mese di Gen

in Buffalini, istante l'Ing. Luigi

Tedeschi, Presidente della Giunta Provinciale di Benevento, io sottoscritto

Giuseppe Fusco nella qualità di ufficario

ufficario P. G. B. N. per legale scienza e ad ogni effetto di legge, ho notificato copia dell'antescritta comunicazione, con in calce

atto di notifica, alla Ditta Mario Bonanni sulle macchinari

Data 31-1-1985

Mario Bonanni



Mario Bonanni sulle macchinari  
Giuseppe Fusco



OGGETTO: Lavori di sistemazione ed ammodernamento della strada collegante la frazione Maccabei con la S/da P/le Ceppaloni-SS.88 2° lotto perizia di variante e suppletiva.

CESSIONE VOLONTARIA ED ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA' ,

-----ooOoo-----

Spett/le AMMINISTRAZIONE PROV/LE  
 UFFICIO TECNICO  
 Sezione ESPROPRI  
B E N E V E N T O

La sottoscritta Ditta MAIO DOMENICO  
 nata a CEPPALONI, il [redacted], residente a  
[redacted], alla Via [redacted] Codice  
 Fiscale [redacted], proprietaria del fondo di  
 cui alla Partita n. 7826 del Comune di CEPPALONI  
 Foglio n° 16 Particella 227 riportata nel  
 piano di esproprio al n° 29; in esito alla comunicazione  
 di Codesta Amministrazione n° [redacted] del [redacted], con la  
 presente DICHIARA di cedere volontariamente il bene sopra indica-  
 to verso il corrispettivo della indennità determinata in applica-  
 zione degli artt. 16 e 17 della legge 22/10/1971, ammontante in  
 £ 1.256.700  
ceppaloni, li 8-2-1985

IN FEDE

Maio Domenico



173 P. 11111



# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

EMESSO MANDATO N. 1177 DI L. 565.515  
 BENEVENTO 27/3/85  
 IL RAGIONIERE  
*[Signature]*

ORDINANZA N° 28 DEL 9-3-85

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha eseguito con i Fondi Regionali Legge 16/3/1975 n°30 i lavori di sistemazione ed ammodernamento della strada collegante la Frazione Macca-bei con la S.P. CEPPALONI-SS.88 ( 2 Lotto)

Vista la Legge Regionale n°51/78;

Vista l'accettazione dell'indennità offerta, da parte della Ditta espropriata avvenuta il 8/2/1985 notificata il 31/1/1985 con Prot. n°

Visto che la Regione Campania con riferimento al progetto di cui innanzi, approvato con delibera di Giunta n° 11337 del 1/9/1978 per il pagamento dell'indennità espropriative del 2 Lotto ha finanziato l'importo di E. 51.200.000 compreso nella somma rimessa con mandato di pagamento n° 3 datato 28/1/1980 di E. 250.000.000

Vista la delibera di Giunta Provinciale n° 2672 del 9/11/84 con cui si disponeva di liquidare l'acconto del 45%

Visto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa presso il Comune di CEPPALONI in data 8/2/1985 esibita dalla Ditta espropriata

MAIO DOMENICO N. a CEPPALONI i [redacted] residente a Ceppaloni [redacted]

CONSIDERATO che in base all'art.7 della legge 29/7/1980 n°885 bisogna procedere all'anticipazione fino ad un massimo dell'80% della indennità offerta.

## ORDINA

alla Divisione Ragioneria di emettere mandato di pagamento per la somma di E. 565.515 (pari al 45% della indennità concordata) in favore della Ditta:

MAIO DOMENICO N. A Ceppaloni il [redacted]

riportata al n° 29 del piano descrittivo di esproprio e di prelevare la somma di che trattasi dal C/C Bancario n°6369 (ex 200382) acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro di Benevento ai sensi della Legge Regionale n°51/78;

-di imputare la spesa al capitolo 15.500 km 84 *[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

IL PRESIDENTE  
(Dott. Ing. Luigi Fedeschi)

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 4 - Legge 4 gennaio 1968, n. 15)

N. 278 reg. certif.

L'anno millenovecento ottantacinque il giorno otto del mese di Febbraio alle ore 11,00 in questa sede comunale, avanti di me (1) ROSSI Claudio (2) funzionario incaricato è personalmente comparso il Sig. ROSSI Domenico nat. il il e residente a Cappaloni Via il N. il il quale, - dopo essere stato ammonito, secondo quanto prescritto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci - ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge stessa, ha resa e sottoscritta la seguente

## DICHIARAZIONE

Dichiaro che sono l'unico proprietario del terreno riportato in  
allegato alle particelle n. 7526 fl. 15 particelle 217 e con area del  
comune di Cappaloni.

L. DICHIARANTE

*Domenico Rossi*

A norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatte le annotazioni di cui all'art. 26 della stessa legge, il sottoscritto attesta che la firma in calce alla suesposta dichiarazione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante mediante (3) con. diretta

Cappaloni, il 8/2/1985

IL (2) FUNZIONARIO INCARICATO  
(ROSSI CLAUDIO)  
 (1) *[Firma]*  
 (firma per esteso)



(1) Cognome e nome del funzionario dinanzi al quale è resa la dichiarazione.  
 (2) Qualifica (Segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco).  
 (3) Indicare le modalità o il documento della identificazione.

9

ORIGINALE

977/2010  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G. n. 915/03  
Causa n. 1089  
Rep. n. 2232  
Est. di Arituro  
Oggetto: risarcimento  
tenuto in illegittima  
occupazione

così composta:

- dott. Pasquale Del Grosso
- dott. Ciro Claudio Lubrano
- dott. Enrico Ardituro

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 845 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2003, vertente

TRA

MAIO DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aceto, elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio dell'avv. Mario Zarrelli;

Appellante

CONTRO

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emmanuele De Lucia, elettivamente domiciliata [redacted] avv. Giovanni Balletta [redacted]

Appellata

CONCLUSIONI

Per l'appellante: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, fissare il prezzo del terreno quantomeno in euro 4,38 (8.500 delle vecchie lire) al mq. riferito al 1981 e liquidare nuovamente tutti i danni dovuti; stabilire, altresì, che gli interessi sulla somma liquidata sono dovuti dal giorno dell'illecito e riconoscere la rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.

Per l'appellata: rigettare l'appello, con vittoria di spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4/1/89, Maio Domenico esponeva di essere proprietario di un fondo sito in Ceppaloni e che lo stesso era stato occupato dall'amministrazione provinciale di Benevento per la costruzione della strada provinciale che collegava la frazione Maccabi con la S.P. Ceppaloni - SS 88. Deducava che nell'anno 1985 veniva versato un acconto come corrispettivo dell'occupazione, senza che fosse mai stato pagato il saldo. Affermava che il proprio terreno conteneva vegetazioni arboree descritte nel verbale di consistenza redatto dai tecnici dell'amministrazione provinciale e che, avendo la convenuta effettivamente costruito la strada,

0 1 09 250616 154 9

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Entrate  
DIECI/64

00012200 00003700 WOKSLOU1  
00752911 30/08/2010 18:37:01  
0001-00010 E1124CC08E70C96  
IDENTIFICATIVO : 01092506161549

0 1 09 250616 153 7

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Entrate  
DIECI/64

00012200 00003700 WOKSLOU1  
00752911 30/08/2010 18:37:05  
0001-00010 E1124CC08E70C96  
IDENTIFICATIVO : 01092506161537

0 1 09 250616 143 5

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Entrate  
DIECI/64

00012200 00003700 WOKSLOU1  
00752911 30/08/2010 18:38:03  
0001-00010 E1124CC08E70C96  
IDENTIFICATIVO : 01092506161435

0 1 09 250616 144 6

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Entrate  
DIECI/64

00012200 00003700 WOKSLOU1  
00752911 30/08/2010 18:37:58  
0001-00010 E49C3FB24890C7F8  
IDENTIFICATIVO : 01068410271140

0 1 09 250616 143 5

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Entrate  
DIECI/64

00012200 00003700 WOKSLOU1  
00752911 30/08/2010 18:38:03  
0001-00010 E1124CC08E70C96  
IDENTIFICATIVO : 01092506161435

0 1 09 250616 144 6

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Entrate  
DIECI/64

00012200 00003700 WOKSLOU1  
00752911 30/08/2010 18:37:58  
0001-00010 E49C3FB24890C7F8  
IDENTIFICATIVO : 01068410271140

0 1 06 041027 114 0

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Entrate  
TRE/10

00003749 00005A30 W0112001  
00118941 19/03/2008 B9:00:47  
0001-00010 E49C3FB24890C7F8  
IDENTIFICATIVO : 01068410271140

F  
C  
E  
di  
in  
cita  
Avv  
partu  
CTU  
prima  
sotto  
332/92  
chiarito  
Chiede  
danno s  
da liqui  
rivalutaz  
contenuta  
data del 1  
Si costitu  
interessi da  
occupazione

l'occupazione era divenuta definitiva ed irreversibile. Esponeva che in conseguenza dell'occupazione erano derivati danni che gli dovevano essere risarciti e chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma a tale titolo dovuta.

Si costituiva l'Amministrazione provinciale di Benevento, la quale confermava che, previa emissione del decreto n. 4206 del 10/8/79 da parte del Sindaco del comune di San Leucio del Sannio e notifica dello stesso all'attore, il terreno era stato occupato tempestivamente e i lavori erano stati ultimati il 6/5/81. Precisava che con nota notificata il 31/1/85 veniva offerto all'attore l'indennità determinata ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71 e art. 6 della legge 274/74 e art. 14 della legge 10/77. Affermava che tale indennità era stata accettata dal Maio l'8/2/85, che ammontava in totale a 1.256.700 delle vecchie lire e che l'attore con mandato n. 1177 del 27/3/85 aveva riscosso il 45% della somma suddetta, pari a 565.515 delle vecchie lire. Tanto precisato in fatto, in diritto deduceva che l'indennità provvisoria era stata accettata nei termini di cui all'art. 12 della legge 865/71 e che quindi si era verificata la cessione volontaria del bene, con diritto del proprietario di chiedere il pagamento dell'intera indennità stabilita, e non il valore venale del bene. Concludeva, chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa.

Espletata la CTU, con sentenza n. 413/02 depositata il 6 marzo 2002 il Tribunale di Benevento dichiarava illegittima l'occupazione del terreno dell'attore e condannava la convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 4.015,97, oltre interessi a partire dalla notifica dell'atto di citazione al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza, proponeva appello Maio Domenico, lamentandosi della sua ingiustizia nella parte in cui il primo giudice aveva liquidato il risarcimento del danno nella misura determinata dal CTU nel proprio supplemento di perizia, in base alla legge 662/96, piuttosto che sulla scorta della prima consulenza depositata. Deduceva che la suddetta legge non era applicabile alla fattispecie sottoposta all'esame del tribunale perché ai terreni agricoli non si applicava l'art. 5-bis del D.L. 332/92, convertito con L. 359/92, per come integrato con l'art. 7 bis della legge 62/96, come chiarito più volte dalla Corte di Cassazione (Cass. 776/98; Cass. 2336/98; Cass. 6293/98). Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza nella parte in cui non aveva liquidato il risarcimento del danno sulla base del valore venale del bene. Chiedeva, inoltre, che gli interessi legali sulla somma da liquidare fossero riconosciuti dalla data dell'occupazione e che fosse riconosciuta anche la rivalutazione monetaria. Lamentava, in conclusione, la errata valutazione del valore venale del bene contenuta nella prima consulenza tecnica d'ufficio, poiché il valore al mq. andava quantificato alla data del 1981 quantomeno in lire 8.500 e non in lire 6.000.

Si costituiva l'Amministrazione Provinciale di Benevento, contestando l'avversa pretesa perché gli interessi dovevano computarsi dalla data di messa in mora o, al più, dalla data di cessazione della occupazione legittima da parte dell'amministrazione. Deduceva, inoltre, che anche se si trattava di

suolo agricolo, la valutazione doveva essere fatta con riferimento al valore agricolo medio determinato dall'UTE e non al valore di mercato. Concludeva, chiedendo il rigetto del gravame.

Chiamato a rendere chiarimenti il CTU della causa in primo grado, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza collegiale del 15/1/10

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita di essere accolto.

Il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente perché fra loro connessi.

Con il primo motivo di appello Maio Domenico lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha fatto applicazione dei risultati del supplemento di perizia depositato dal CTU nel corso del primo giudizio, elaborati in applicazione dei criteri di liquidazione dettati dall'art. 5 bis del D.L. 332/92, convertito in legge 359/92, così come integrato dall'art. 7 bis della legge 62/96.

Con il terzo motivo evidenzia l'erroneità della somma liquidata perché basata sulla valutazione fatta dal consulente circa il valore di mercato del terreno, fissato in lire 6.000 al metro quadro, con riferimento all'epoca dell'occupazione, piuttosto che in almeno 8.500 lire al mq., come indicato dal proprio consulente di parte e accertato da sentenze del tribunale di Benevento con riferimento a terreni limitrofi al suo, parimenti occupati dall'amministrazione convenuta.

Entrambi i motivi sono fondati.

In tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, infatti, il criterio introdotto dal comma 7 bis dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, aggiunto dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge n. 662 del 1996 - che ha escluso la decurtazione del quaranta per cento prevista per l'indennità di espropriazione, ed aumentato l'importo del risarcimento così ottenuto del dieci per cento - non si applica, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ai suoli agricoli, per i quali, a differenza che per quelli edificabili, non ha mai subito modificazioni la regola secondo la quale la liquidazione del danno da occupazione illegittima deve essere commisurata al valore di mercato di detti suoli (cfr. Cass. 9683/2000; Cass. 17713/2002; Cass. 4038/2001; Cass. 2336/98).

Nel corso del giudizio di primo grado con la relazione depositata il 5/6/89 il CTU aveva già determinato la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno tenendo conto della natura del fondo, della sua destinazione e collocazione, sulla base del suo valore di mercato. Con ordinanza depositata il 4/4/97 il Tribunale di Benevento ha invitato il consulente ad integrare la relazione tenendo conto, invece, dei criteri di cui all'art. 5 bis del D.L. 332/92, convertito in legge 359/92 e a tanto il consulente ha provveduto con la relazione depositata il 3/8/98, che è stata presa in considerazione dal giudice di primo grado nell'adottare la sentenza gravata.

L'appellante lamenta, come detto, con il terzo motivo di appello, non solo l'adozione di un criterio di valutazione errato, perché previsto per i soli suoli edificatori, ma anche l'inadeguata valutazione del valore di mercato del terreno contenuta nelle relazioni agli atti. Per questo motivo il consulente,

Mr  
e

geometra Calandrelli Gerardo, è stato chiamato da questa Corte con ordinanza depositata il 2/8/04 a rendere chiarimenti in considerazione della evidente difformità esistente fra le sue valutazioni e quelle di cui hanno preso atto alcune sentenze del Tribunale di Benevento e della stessa Corte d'Appello di Napoli per terreni di natura ed ubicazione analoghe a quello del Maio. Il consulente ha depositato il 26/7/2005 la relazione integrativa, nella quale ha rideterminato in 8.500 delle vecchie lire al mq. il valore venale del fondo riferito al maggio del 1981, quando vi è stata l'occupazione, per un totale di 5.508.000 delle vecchie lire. A tale somma va aggiunto il danno derivante dal frazionamento del fondo, che è stato separato in due parti, danno che già nella prima relazione era stato quantificato nel 40 % per i 987 mq. del terreno residuo a monte e nel 10 % per i 4045 mq. del terreno residuo a valle.

Il deprezzamento complessivo del terreno deve essere, quindi, così liquidato:

$987 \text{ mq.} \times 8.500 \text{ lire} = 8.389.500$ ;  $987 \times 5.100 (8.500 - \text{il } 40 \% \text{ di } 8.500) = 5.033.700$ :

deprezzamento di  $(8.389.500 - 5.033.700) 3.355.800$  per il terreno residuo a monte;

+

$4.045 \text{ mq.} \times 8.500 \text{ lire} = 34.382.500$ ;  $4.045 \times 7.650 (8.500 - \text{il } 10 \% \text{ di } 8.500) = 30.944.250$ :

deprezzamento di  $(34.382.500 - 30.944.250) 3.438.250$  per il terreno residuo a valle;

Per un totale di 6.794.050 delle vecchie lire, pari a 3.508,83 euro.

In conclusione, a titolo di risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione del fondo di Maio Domenico, l'amministrazione provinciale di Benevento deve essere condannata al pagamento di euro 6.353,47 (pari a 12.302.500 delle vecchie lire), cui deve essere detratta la somma di 292,06 euro (pari a lire 565.515) già percepita da Maio Domenico a titolo di indennità, per un totale di euro 6.061,64 (pari a 11.736.985 delle vecchie lire).

Circa il secondo motivo di appello il Maio lamenta l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi legali solo a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione, piuttosto che dalla data dell'illecito, e nella parte in cui non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria, da ritenersi dovuta in considerazione della natura di debito di valore della somma da risarcire.

I motivi sono fondati.

E' pacificamente riconosciuto che per i debiti di valore - tra i quali è ricompreso anche quello in oggetto - vanno riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali, che assolvono a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se il pregiudizio non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa.

La convenuta va, pertanto, condannata a pagare sulla somma di euro 6.061,64 (pari a 11.736.985 delle vecchie lire) la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 6 maggio 1981 fino alla data della presente decisione.

Sulla somma sopra indicata, poi, rivalutata anno per anno, sono dovuti gli interessi legali fino alla data della presente decisione (cfr. Cass. S.U. 4712/95).

Sull'importo complessivo così calcolato sono, poi, ulteriormente dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.

In detti termini va, dunque, riformata la sentenza impugnata, mentre nulla va riconosciuto a titolo di indennità di occupazione legittima, che pure è stata calcolata dal CTU, perché la relativa domanda non è stata formulata né in primo grado né come motivo di appello, bensì solo all'esito del deposito da parte del consulente tecnico della perizia integrativa richiesta da questa Corte.

La riforma totale della sentenza impugnata comporta nuovamente la pronuncia sulle spese di primo grado, che la Corte ritiene, comunque, di poter confermare così come liquidata nella sentenza gravata.

Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico della parte appellata in virtù del principio della soccombenza.


P. Q. M.

La Corte d'Appello di Napoli, II Sezione Civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da Maio Domenico avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, sezione stralcio, n. 413/2002 depositata il 6/3/2002, così provvede:


- a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'amministrazione provinciale di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, a pagare in favore di Maio Domenico la somma complessiva di euro 6.061,64 a titolo di risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione del suo fondo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come in motivazione;
- b) conferma la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado;
- c) condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Maio Domenico, liquidandole in euro 2.920,00, di cui euro 180,00 per spese, euro 1.280,00 per diritti ed il resto per onorari di avvocato<sup>(4)</sup>, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Aceto, dichiaratosi anticipatario, nonché in via definitiva al pagamento delle spese di CTU già liquidate con diverso provvedimento. (3) oltre euro 54,00 per la CTU in appello oneri tenuti dall'appellante, ed


Così deciso in Napoli il 26 gennaio 2010.

Il Consigliere relatore

Enrico Ardito  


Il Presidente

dott. Pasquale Del Grosso  


Il Funzionario di Cancelleria  
dott. Pasquale  


2 MAR 2010  


**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia è conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig.

Avv. ACETO  
procuratore di X ATTRIBUZIONE  
Napoli, - 6 SET 2010 -

IL CANCELLIERE cl  
- Angelo PICCOLO -



**RELAZIONE DI NOTIFICA  
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994**

Io sottoscritto Avv. Antonio Aceto ([REDACTED]), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, quale procuratore antistatario del Sig. Domenico MAIO ([REDACTED])

**HO NOTIFICATO**

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva della sentenza n. 977/2010 emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli (nome del file "sentenza n. 977\_2010.pdf"), a:

- Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, all'indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it estratto dal Registro iPA – Indice dei Domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi;
- Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, all'indirizzo PEC: presidente@pec.provincia.benevento.it estratto dal Registro iPA – Indice dei Domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi;

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente studioacetoantonio@pec.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

**ATTESTO**

- ai sensi dell'art. 3-bis L. 53-1994, che l'allegato file "sentenza n. 977\_2010.pdf" (copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva della sentenza n. 977/2010 emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli) è copia conforme all'originale cartaceo dal quale è stata estratta.

Telese Terme, 24 aprile 2020

Firmato digitalmente da  
Avv. Antonio Aceto



**POSTA CERTIFICATA: Trasmissione Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 977/2010\_ Espropri notificata in data 24.04.2020 Giudizio: Maio Domenico c/Provincia di Benevento.**



**Mittente** <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Destinatario** <presidente@pec.provincia.benevento.it>, <direttore.generale@pec.provincia.benevento.it>, <settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it>, <michelantonio.panarese@pec.provincia.benevento.it>, serafino.genito <serafino.genito@provincia.benevento.it>  
**Rispondi a** <settore2@pec.provincia.benevento.it>  
**Data** 2020-05-21 11:45  
**Priorità** Molto bassa

daticert.xml (~1 KB) postacert.eml (~5.5 MB) Sentenza n. 977\_2010.pdf (~4.2 MB) smime.p7s (~7 KB)

**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 21/05/2020 alle ore 11:45:27 (+0200) il messaggio

"Trasmissione Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 977/2010\_ Espropri notificata in data 24.04.2020 Giudizio: Maio Domenico c/Provincia di Benevento." è stato inviato da "settore2@pec.provincia.benevento.it"

indirizzato a:

direttore.generale@pec.provincia.benevento.it michelantonio.panarese@pec.provincia.benevento.it presidente@pec.provincia.benevento.it settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it serafino.genito@provincia.benevento.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20200521114527.24656.578.1.65@pec.aruba.it

**Mittente** Settore2 <settore2@pec.provincia.benevento.it>  
**Destinatario** <presidente@pec.provincia.benevento.it>, <direttore.generale@pec.provincia.benevento.it>, <settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it>, <michelantonio.panarese@pec.provincia.benevento.it>, serafino.genito <serafino.genito@provincia.benevento.it>  
**Data** 2020-05-21 11:45

In riferimento all'oggetto si invita l'Ufficio Tecnico in indirizzo a provvedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio previa verifica di eventuali pagamenti già intervenuti entro il notevole tempo trascorso, ma in ogni caso entro il termine prescrizione di dieci anni.

Cordiali saluti

avv. Giuseppe Marsicano



## Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

---

Servizio Richiesto: **Calcolo della Sola Rivalutazione**

**Capitale Iniziale: € 6.061,64**

Data Iniziale: 06/05/1981

Data Finale: 26/01/2010

Decorrenza Rivalutazione: Maggio 1981

Scadenza Rivalutazione: Gennaio 2010

Indice Istat utilizzato: FOI generale

---

Indice alla Decorrenza: 116,9

Indice alla Scadenza: 136

Raccordo Indici: 3,216

Coefficiente di Rivalutazione: 3,742

**Totale Rivalutazione: € 16.621,02**

**Capitale Rivalutato (s.e.o): € 22.682,66**

---



## Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: **Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente**

**Capitale Iniziale: € 6.061,64**

Data Iniziale: 06/05/1981

Data Finale: 26/01/2010

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Maggio 1981

Scadenza Rivalutazione: Gennaio 2010

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
06/05/1981	06/05/1982	€ 6.983,01	5,00%	365	€ 349,15
06/05/1982	06/05/1983	€ 8.128,66	5,00%	365	€ 406,43
06/05/1983	06/05/1984	€ 9.037,91	5,00%	366	€ 453,13
06/05/1984	06/05/1985	€ 9.831,98	5,00%	365	€ 491,60
06/05/1985	06/05/1986	€ 10.462,39	5,00%	365	€ 523,12
06/05/1986	06/05/1987	€ 10.898,83	5,00%	365	€ 544,94
06/05/1987	06/05/1988	€ 11.432,25	5,00%	366	€ 573,18
06/05/1988	06/05/1989	€ 12.214,20	5,00%	365	€ 610,71
06/05/1989	06/05/1990	€ 12.905,23	5,00%	365	€ 645,26
06/05/1990	15/12/1990	€ 13.778,11	5,00%	223	€ 420,89
16/12/1990	06/05/1991	€ 13.778,11	10,00%	142	€ 536,03
06/05/1991	06/05/1992	€ 14.566,12	10,00%	366	€ 1.460,60
06/05/1992	06/05/1993	€ 15.154,10	10,00%	365	€ 1.515,41
06/05/1993	06/05/1994	€ 15.772,39	10,00%	365	€ 1.577,24
06/05/1994	06/05/1995	€ 16.633,14	10,00%	365	€ 1.663,31
06/05/1995	06/05/1996	€ 17.342,35	10,00%	366	€ 1.738,99
06/05/1996	31/12/1996	€ 17.627,25	10,00%	239	€ 1.154,22

01/01/1997	06/05/1997	€ 17.627,25	5,00%	126	€ 304,25
06/05/1997	06/05/1998	€ 17.924,27	5,00%	365	€ 896,21
06/05/1998	31/12/1998	€ 18.209,17	5,00%	239	€ 596,16
01/01/1999	06/05/1999	€ 18.209,17	2,50%	126	€ 157,15
06/05/1999	06/05/2000	€ 18.627,42	2,50%	366	€ 466,96
06/05/2000	31/12/2000	€ 19.197,21	2,50%	239	€ 314,26
01/01/2001	06/05/2001	€ 19.197,21	3,50%	126	€ 231,94
06/05/2001	31/12/2001	€ 19.627,59	3,50%	239	€ 449,82
01/01/2002	06/05/2002	€ 19.627,59	3,00%	126	€ 203,27
06/05/2002	06/05/2003	€ 20.094,34	3,00%	365	€ 602,83
06/05/2003	31/12/2003	€ 20.512,59	3,00%	239	€ 402,95
01/01/2004	06/05/2004	€ 20.512,59	2,50%	127	€ 178,43
06/05/2004	06/05/2005	€ 20.864,16	2,50%	365	€ 521,60
06/05/2005	06/05/2006	€ 21.312,73	2,50%	365	€ 532,82
06/05/2006	06/05/2007	€ 21.615,81	2,50%	365	€ 540,40
06/05/2007	31/12/2007	€ 22.379,57	2,50%	239	€ 366,35
01/01/2008	06/05/2008	€ 22.379,57	3,00%	127	€ 233,61
06/05/2008	06/05/2009	€ 22.531,12	3,00%	365	€ 675,93
06/05/2009	31/12/2009	€ 22.682,66	3,00%	239	€ 445,57
01/01/2010	26/01/2010	€ 22.682,66	1,00%	26	€ 16,16

Indice alla Decorrenza: 116,9

Indice alla Scadenza: 136

Raccordo Indici: 3,216

Coefficiente di Rivalutazione: 3,742

Totale Rivalutazione: € 16.621,02

Capitale Rivalutato: € 22.682,66

Totale Colonna Giorni: 10492

Totale Interessi: € 22.800,88

Rivalutazione + Interessi: € 39.421,90

**Capitale Rivalutato + Interessi: € 45.483,54**



## Calcolo Interessi Legali

**Capitale: € 45.483,54**

Data Iniziale: 26/01/2010

Data Finale: 31/08/2020

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
26/01/2010	31/12/2010	€ 45.483,54	1,00%	339	€ 422,44
01/01/2011	31/12/2011	€ 45.483,54	1,50%	365	€ 682,25
01/01/2012	31/12/2013	€ 45.483,54	2,50%	731	€ 2.277,29
01/01/2014	31/12/2014	€ 45.483,54	1,00%	365	€ 454,84
01/01/2015	31/12/2015	€ 45.483,54	0,50%	365	€ 227,42
01/01/2016	31/12/2016	€ 45.483,54	0,20%	366	€ 91,22
01/01/2017	31/12/2017	€ 45.483,54	0,10%	365	€ 45,48
01/01/2018	31/12/2018	€ 45.483,54	0,30%	365	€ 136,45
01/01/2019	31/12/2019	€ 45.483,54	0,80%	365	€ 363,87
01/01/2020	31/08/2020	€ 45.483,54	0,05%	244	€ 15,20

Totale colonna giorni: 3870

**Totale interessi legali: € 4.716,46**

**Capitale + interessi legali: € 50.200,00**